




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
Geom. Giuseppe A. Paleolog

Collaboratori:
Sig. Gianluca Maiolino
Sig. Roberto Comandè



LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RIADATTAMENTO LOCALI
U.O.C. ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Geom. G. Antonio Palcologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE			
	Data	DICEMBRE 2016			

Lavori di manutenzione straordinaria e riadattamento locali U.O.C. Ortopedia e Reumatologia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e riadattamento locali U.O.C. Ortopedia e Reumatologia Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

ART.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'intervento riguarda lavori di manutenzione straordinaria e riadattamento locali meglio individuati nell'elaborato grafico Stato di progetto.

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti negli elaborati di progetto.

Le lavorazioni previste nell'intervento riguardano:

- Opere edili
- Trasporto a discarica dei materiali di risulta.
- Impianto idrico sanitario
- Impianto elettrico
- Impianto gas medicali

ART.3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori da affidare e' di € 63.658,92 IVA esclusa di cui:

- € 57.963,26 soggetti a ribasso
- € 5.695,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART.4 – CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'articolo 61 D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono classificati nella categoria di opere generali "OG1" Edifici civili e industriali per € 57.963,26 classifica I.

ART.5 – CAUZIONE

La cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestarsi:

- In contanti. In tal caso la cauzione deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente;
- Sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 D.lgs n. 385 del 01/09/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La suddetta garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 93 D.lgs n. 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione di qualità conforme alle normative europee.

Per usufruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 qualora l'offerente

risultasse affidatario e riportare la seguente clausola: " la presente fidejussione deve intendersi prestata anche a copertura delle prescrizioni di cui all'art. 83 e all'art. 93 D.lgs n. 50/20016"

Si avverte che la Stazione Appaltante con l'atto in cui comunica l'aggiudicazione definitiva della gara, provvede allo svincolo della predetta cauzione provvisoria che potrà essere ritirata direttamente presso l'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale o restituita a mezzo del servizio postale ordinario a spese della destinataria.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, l'impresa si impegna:

- a presentare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:
 - a) garanzia definitiva, così come previsto dall'art. 103 D.lgs n. 50/2016
 - b) polizza di assicurazione così come previsto dall'art. 103 D.lgs n. 50/2016 che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata corrispondente all'importo dell'affidamento.
La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

- ad iniziare i lavori previsti dall'appalto nel giorno stabilito dalla Stazione Appaltante.

Ove l'impresa non ottemperi a quanto richiesto o non inizi i lavori nei termini indicati, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria, ovvero la cauzione definitiva ove questa già fosse costituita, e riservandosi di chiedere il risarcimento danni, ove se ne ravvisasse l'eventualità.

ART.6 – STIPULA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14, del codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 la stipula del contratto, a pena di nullità, avviene con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 l'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente seguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della cauzione, ed a richiedere i maggiori danni.

Per la stipulazione del Contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

E' subordinata all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'art. 80 D.lgs n. 50/2016, oltre alle verifiche previste dalla legge.

ART.7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'Appaltatore aggiudicatario;
- c) gli elaborati tecnici progettuali (architettonici, impiantistici,....)
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza;
- f) il cronoprogramma dei lavori
- g) le polizze di cui all'art. 5;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- a. il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- b. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per gli articoli ancora in vigore ed applicabili;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART.8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi vigenti e regolamenti, in materia di lavori pubblici che si intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate, in particolare, il T.U. sulla Sicurezza D.M. 81/08, il D.M. 37/08 recante disposizioni in materia di installazioni di impianti all'interno degli edifici, il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50).

ART.9 – ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L'Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R.

Tale dichiarazione fa parte integrante del presente documento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Al riguardo l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 57 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART.11 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- 1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'aggiudicazione definitiva, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- 2 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine perentorio è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità

di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

3 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.17 Legge n°68/99;
- Piano Operativo di Sicurezza;
- documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
- garanzia definitiva, così come previsto dall'art. 103 D.lgs n. 50/2016;
- polizza di assicurazione così come previsto dall'art. 103 D.lgs n. 50/2016 che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata corrispondente all'importo dell'affidamento.
La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART.12 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti:

- a) La fornitura di tutti i materiali ed operai necessari per il tracciamento e misurazione dei lavori;
- b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, invalidità, etc., o le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto;
- c) Tutte le opere derivanti da segnalazioni, vigilanza, allacci ai servizi durante l'esecuzione dei lavori.

ART.13 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per tutto ciò che non sia in opposizione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ciascuna categoria di lavori verrà eseguita secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci dell'elenco prezzi allegato al progetto previa presentazione, se richiesta, dei campioni da approvarsi da parte dell'Azienda Ospedaliera. L'Appaltatore è completamente responsabile della sicurezza del cantiere nonché di eventuali danni, causati dall'esecuzione dei lavori, arrecati a terzi. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco. Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

ART.14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI PER L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente documento che ha valore di capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di perizia e nella descrizione delle singole voci di cui all'elenco dei prezzi. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, si fa riferimento esplicito al al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del DM. 37/08 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità di cui al DM 37/08 attestante, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, che ciascun impianto eseguito è perfettamente rispondente a quanto progettato, agli artt. 1 e 2 della Legge 186/88 ed all'art. 7 del suddetto DM 37/08. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto redatto a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito. La dichiarazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.

Sarà redatto certificato di regolare esecuzione nel quale si dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.

L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge.

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della D.L.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori; l'accettazione si intenderà approvata se entro il medesimo termine non vi sia dissenso espresso da parte della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come allegati al presente capitolato;

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle Specifiche Tecniche.

In particolar modo i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni devono rispondere ai requisiti indicati al Capitolo 11 delle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni del DM 14-09-2005.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

ART.15 – ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

ART.16– DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - PERSONALE TECNICO -DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi della normativa vigente in materia. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di provata capacità tecnica e morale.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato alle necessità per una corretta esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione di domicilio o delle persone incaricate deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

ART.17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite alla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del servizio o lavori sino all'ultimazione degli stessi, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

ART.18 – ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della D.L.

L'Appaltatore dovrà demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

La D.L. potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno luogo a incremento del prezzo contrattuale. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della D.L., l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lg.vo 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART.19 – VARIAZIONI DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.P.R. 207/2010 (articoli vigenti) e dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e dal D.Lgs n. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nel presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e

siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

ART. 20 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - VARIANTI

1. La Stazione Appaltante si riserva, nei limiti di quanto esposto dagli artt. 132 del D.Lgs. 163/2006, 135 e 161 del DPR 207/2010 e dal D.Lgs n. 50/2016, la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo nelle opere appaltate quelle modifiche e variazioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti negli atti contrattuali.
2. Parimenti la Stazione Appaltante potrà sopprimere in tutto o in parte categorie di lavori che ritenesse non più necessarie o idonee, oppure scorporare in tutto o in parte lavori e forniture previsti dal presente atto, entro il limite di legge, per provvedervi direttamente o affidarli ad altri o introdurne altri non previsti, senza che da ciò derivi diritto all'Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno.
3. Per eventuali lavorazioni o materiali riguardanti esclusivamente varianti richieste dalla Committente, si farà riferimento al seguente articolo.
4. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 20.
5. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
6. In particolare, in conformità con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nel prezzario della Regione Calabria per l'anno 2013.
7. Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato prezzario si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 207/2010 e al D.Lgs n. 50/2016.

ART.21 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELLAPPALTATORE

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato dalla direzione lavori.

ART.22– PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga secondo la normativa vigente, presentando apposita richiesta motivata.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART.23 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e, salvo che la sospensione sia stata dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

ART.24 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità anche se legate esclusivamente ad aspetti operativi legati alle attività lavorative in atto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART.25 – CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dall' art. 178 e seguenti del DPR 207/2010, osservate, in particolare, ai fini dell'apposizione di eccezioni, domande o riserve le modalità e le scadenze stabilite agli artt. 189, 190 e 201 dello stesso DPR.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alla disposizioni vigenti nel CSA.
 3. I lavori verranno contabilizzati a misura. Le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. I prezzi si intendono tutti soggetti a ribasso contrattuale.
 4. Tutti i prezzi dei lavori sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltatore, di qualunque tipo.
 5. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
 6. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
 7. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
 8. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
 9. Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio disposti dalla D.L., contenuti entro un importo del 5% delle macro categorie di lavoro dell'appalto (opere edili e impianti) e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

ART.26 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 25 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. La rata di ultimazione potrà essere di qualunque importo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 35. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.

ART.27 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento del saldo e delle le ritenute di cui all'articolo 34, comma 2, è disposto solo dopo che alla Stazione Appaltante sarà stato trasmesso dalla Commissione di Collaudo il certificato

di collaudo tecnico amministrativo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
4. Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2 e dell'art. 80 D.lgs n. 50/2016, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC..

ART.28 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0‰ dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione pari all'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle opere rispetto al termine contrattualmente previsto.

ART.29 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in **giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 28 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART.30 – COLLAUDO DELLE OPERE REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

A norma dell'art. 141 terzo comma, il collaudo è sostituito dalla redazione di un certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'Art. 237 del DPR 05/10/2010 n° 207. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 224 del DPR 207/10.

ART.31 – CONTO FINALE DEI LAVORI

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.
2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo del saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale che verrà trasmessa alla Commissione di Collaudo per richiedere il collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

ART.32 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

ART.33 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 34 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, 29 e 30 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie previste dallo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

ART.35 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle normative vigenti e alla relativa normativa nazionale di recepimento, decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART.36 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

ART.37 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs n. 50/2016, al DPR n. 207/10 per gli articoli applicabili, e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- c. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- d. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- e. contestualmente alla consegna dell'opera o di sue parti, l'Appaltatore dovrà fornire, a sua cura e spese, il progetto "as built" contenente, tra gli altri:
 - tutti gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati;
 - tutti i "data sheet" e le specifiche tecniche trasmesse nel corso dell'appalto;
 - le monografie di ogni singola apparecchiatura e delle opere eseguite (anche nel caso in cui esse siano commissionate a sub-fornitori e/o subappaltatori), complete; le prescrizioni per i controlli e la manutenzione riassunte su apposite schede sulle quali sarà indicato in modo sintetico quanto segue:
 - . tipo di intervento;
 - . periodicità;
 - . durata dell'intervento;
 - . numero e qualifica del personale addetto;
 - le certificazioni degli elementi prefabbricati utilizzati;
 - le certificazioni delle apparecchiature.

Tutta la documentazione e gli elaborati tecnici "as built" saranno forniti nei tipi qui di seguito descritti:

- disegni riportati su CD-ROM, in formato DWG;
- n. 3 copie su carta dei disegni di cui al punto 1 in formato UNI;
- Specifiche e Relazioni Tecniche, Manuali di installazione e manutenzione in lingua italiana, redatte in "Word" o in formato PDF (Adobe Acrobat), su CD-ROM e riprodotte su carta in n.3 copie.

Tale documento deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Documentazioni da consegnare alla fine dei lavori da parte dell'appaltatore

Documentazione per l'esercizio

La documentazione per l'esercizio - in 3 copie cartacee di 1 su cd - dovrà contenere:

- Tutti gli elementi atti a consentire a personale specialista la manutenzione e la conduzione dei manufatti e degli impianti comprendenti disegni, schemi, calcoli di dimensionamento.
- Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature completo di lista ricambi;

Tali elaborati (As-Built) dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni loro parte l'opera realizzata. Nella valutazione degli oneri inclusi nel presente appalto l'Appaltatore dovrà tener conto di quanto segue:

a) i disegni da produrre su cd:

planimetria generale dell'area di intervento completa di quanto realizzato con riferimento ad aggancio ai capisaldi noti con indicato:

- rete di sottoservizi dell'area di intervento che comprenda le preesistenze note, le eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato (As-Built) fino ai punti di recapito e/o connessione, anche se esterni all'area di intervento. Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali come cavidotti, drenaggi, tubazioni, ecc. che per le reti impiantistiche vere e proprie.

layer di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con evidenziate in modo inequivocabile le sezioni montanti.

Prescrizioni tecniche riguardanti il sistema CAD:

- I disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su CD.
- Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato anche su CD in formato DWG;
- La tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri ecc., sarà concordata con la Direzione Lavori secondo gli standard della Committente;
- I disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0; eventuali eccezioni sono da definire con la Direzione Lavori. Dovranno essere evidenziate le misure quotate di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, distanze intercorrenti, distanze progressive, quote assolute spessori, ecc.) in scale opportune.

documentazione per gli adempimenti di legge

Saranno consegnati in 4 copie firmate in originale:

Documentazione legge 37/08 ove previste consistente in:

- Progetto conforme a quanto effettivamente realizzato firmato da professionista abilitato (che sarà depositato quale variante finale agli organi di sorveglianza ed al committente secondo i modi e i tempi previsti dalla legge).
- Dichiarazione di conformità.
- Allegati alla dichiarazione di conformità.
- Documentazione per denuncia impianti messa a terra, scariche atmosferiche, ecc..
- Copia della ricevuta di deposito in Comune della documentazione di legge.
- Copia della ricevuta di deposito in C.C.I.A.A. della documentazione di legge sui materiali impiegati e manufatti.
- Altre eventuali richieste da Enti (es. VV.F. certificazioni, omologazioni e dichiarazioni di legge). In particolare, sono altresì a carico dell'appaltatore nonché la predisposizione di tutti gli adempimenti volti all'ottenimento di collaudi specialistici (ascensori, macchinari, impianti, ecc.) nonché alla autorizzazione e nulla osta, anche preventivi, quali pratica per l'ottenimento CPI, ISPESEL, ASL. Provincia e smaltimento acque bianche, ecc.

37.1 Formazione del cantiere

La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti/attrezzature suddetti.

Le aree di cantiere e di lavoro dovranno essere recintate e dotate di impianto di segnalazione luminosa.

Sarà comunque in grado di impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli sbarramenti diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.

La realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della D.L. e/o della Committente. In ogni caso l'Appaltatore dovrà assicurare il massimo contenimento del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni, compresa la messa a disposizione di sorgenti luminose autonome;

La pulizia quotidiana del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi avendo particolare cura al rispetto degli aspetti ambientali così come prescritti dal Decreto VIA n.6917 del 23/01/2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 47 del 25 febbraio 2002)

La rimozione tempestiva dei materiali di risulta;

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione presenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione delle stesse;

L'Appaltatore dovrà adottare idonee misure individuali di protezione al fine di prevenire rischi connessi all'esposizione al rumore degli addetti ai lavori.

37.2 Concessioni di pubblicità

L'esclusività della Committente per eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e mobili.

37.3 Locali uso ufficio/ripari

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori e dell'Impresa ed assistenza, arredati in maniera adeguata, completi di telefono, illuminati, riscaldati, condizionati, ecc.

Sono a completo carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per l'illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per l'acqua sia potabile che di lavaggio.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiana.

L'esecuzione dei prescritti ripari per le opere provvisorie, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.1959 e del relativo regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 08.06.1982.

Quanto sopra senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a carico dell'Appaltatore.

Più in dettaglio i locali ad uso ufficio per la D.L. nonché gli automezzi a disposizione della stessa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

La costruzione, manutenzione ed esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori ed assistenza, sono a carico dell'Appaltatore.

Gli uffici destinati alla Direzione Lavori dovranno essere sobriamente arredati ed essere dotati di attrezzature tecniche ed arredi.

Gli uffici di Direzione Lavori dovranno consistere in almeno due stanze da lavoro più una sala riunioni tra loro comunicanti, servizi igienici ed un ripostiglio e dovranno essere dotati di un accesso autonomo dall'esterno del fabbricato e comunque non comunicanti direttamente con gli uffici dell'Appaltatore e delle eventuali Imprese subappaltatrici.

I suddetti locali, illuminati, riscaldati e condizionati, dovranno essere di grandezza idonea ovvero adeguata alla attività da svolgere al loro interno e comunque conformi alle norme vigenti, sia da un punto di vista igienico-sanitario che impiantistico (anche di equivalente tipo prefabbricato).

Dovrà essere fornita dall'Appaltatore un'adeguata e moderna dotazione di cancelleria e materiale di consumo occorrenti all'espletamento dell'attività della Direzione Lavori.

Gli uffici della Direzione Lavori saranno muniti di adeguati locali servizi igienici, completi di vasi a sedile e relativi accessori, nonché di locale di pulizia dotati di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza. Per gli scarichi dei liquami sarà provveduto così come disposto nei o punto per i servizi igienici da destinarsi agli operai.

Sarà a completo carico dell'Appaltatore, onde consentire al Direttore dei Lavori ed ai suoi coadiutori (Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, ecc.) l'accesso e la mobilità sia nelle aree di cantiere che in quelle comunque interessate, direttamente o indirettamente alla produzione di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera o di sue parti, dovrà mettere a disposizione degli stessi, personale, attrezzature, mezzi ed automezzi per l'espletamento dei controlli, qualifiche ed ispezioni, nonché delle verifiche e delle misure, oltre ai mezzi personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate (in cava, impianto, stabilimento, cantiere, ecc.) anche in relazione alle avverse condizioni meteorologiche.

Sono altresì a completo carico dell'Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Nell'ufficio della Direzione Lavori dovrà essere ubicato uno stiletto contenente n. 4 paia di stivali, n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche, n. 4 impermeabili e/o mantelle e n. 4 caschi da cantiere le cui taglie saranno preventivamente comunicate dalla D.L., per il personale dell'Ufficio Direzione Lavori ed eventuali visitatori (Responsabile del Procedimento, Commissione di Collaudo, ecc.).

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all'approvazione del collaudo finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

37.4 Allacciamenti – opere temporanee

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico dell'Appaltatore.

Ove non fosse possibile l'allacciamento alle reti (quali ENEL, TELECOM, etc.) e sempre che non ostino impedimenti tecnici, la Committente può fornire a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore, in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pure permettere, su richiesta della Committente, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, etc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con approvazione della Committente.

37.5 Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene dei lavori.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma di leggi e regolamenti; l'approntamento, ove necessario, di idonei alloggi per gli operai.

37.6 Lavoro contemporaneo con le altre imprese

L'accettazione di tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

37.7 Rilievi topografici, canneggiatori, strumenti, ecc.

La completa responsabilità della esattezza dei rilievi (topografici e non) che dovessero essere richiesti dal D.L. ed il carico degli oneri connessi.

I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'Appaltatore si farà carico, infine, di fornire a fine lavori le tavole as-built dell'intervento realizzato, relativamente sia alla parte edilizia sia a quella impiantistica, sia su supporto cartaceo che magnetico in formato da stabilire in accordo al D.L.

37.8 Cartelli indicatori

L'installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposite tabelle indicative dei lavori. Il tabellone di mt. 8x5 dovrà contenere: il logo della Committenza, la rappresentazione tridimensionale del progetto e tutti i dati e nominativi di legge. Dovrà avere idonea struttura di sostegno e fondazione ed essere collocata in posizione concordata con la Committente.

A richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provvederà all'installazione dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

37.9 Cartelli di avviso e lumi

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante periodi di sospensioni dei lavori.

37.10 Modelli e campioni

L'esecuzione di tutti i modelli di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.L.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della D.L. e dei Progettisti.

37.11 Esperienze, prove, saggi, analisi e verifiche

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche riportate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

37.12 Conservazione dei campioni

La conservazione fino all'approvazione del collaudo finale; in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma del Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

37.13 Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

37.14 Costruzioni, spostamenti, mantenimento e disfacimento di manufatti, impalcature, costruzioni provvisionali, impianti

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei manufatti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti manufatti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legame, d'acciaio od altro materiale. I manufatti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere e realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

Dovranno essere garantite tutte le opere necessarie al mantenimento dell'attività in atto.

In particolare le opere provvisionali per la realizzazione delle strutture verticali ed orizzontali (casceforme, opere di puntellazione, banchinaggi, eccetera) e i ponteggi di facciata dovranno essere calcolati da professionista abilitato e dovranno essere realizzati in modo da non limitare la funzionalità dell'attuale torre di controllo con particolare riferimento al lato pista, senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo.

37.15 Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Il numero delle apparecchiature e personale dovrà essere tale da garantire il rispetto dei tempi previsti dal programma dei lavori.

37.16 Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nel successivo punto 29 del presente articolo.

37.17 Direzione del cantiere

L'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del Cantiere (art. 25 del presente Capitolato) ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra, o un Perito, regolarmente iscritti nell'Albo professionale, secondo le rispettive competenze. La nomina del Direttore Tecnico di Cantiere deve avvenire prima dell'inizio dei lavori e l'Appaltatore dovrà fornire al D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

Al Direttore di Cantiere competerà ogni più ampia responsabilità civile e penale inerente a tale qualifica, sia per la buona e regolare conduzione dei lavori anche per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 C.C. e della normativa vigente in materia, in ordine ai piani di sicurezza predisposti da tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, in modo che la Committente ed il Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza alla esecuzione dei lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura in oggetto del presente contratto.

Dalla Direzione Lavori, il Direttore di Cantiere riceverà le disposizioni inerenti la condotta dei lavori, la loro esecuzione e la loro verifica; dal Coordinatore alla Sicurezza per l'esecuzione dei lavori riceverà le disposizioni per il rispetto del Piano di Sicurezza.

E' facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Direttore di Cantiere, nonché di chiedere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire.

37.18 Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

L'adozione nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nel successivo punto 29 del presente articolo dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, al coordinamento della sicurezza alla esecuzione dei lavori, contabilità e sorveglianza dei lavori.

37.19 Responsabilità dell'operato dei dipendenti

L'assunzione di responsabilità in merito all'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

37.20 Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

Le indennità per passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.

37.21 Indennità per cave e depositi

Le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sedime delle aree oggetto dei lavori di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

37.22 Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazioni impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 74.20 e 74.21, manovra degli impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.

37.23 Danni a proprietà dell'Azienda e a persone

L'adozione di tutte le opportune cautele, osservando anche le disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica, per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) all'Ente Nazionale Aviazione Civile, alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

37.24 Interferenze con impianti esistenti

Il rilievo e l'identificazione preventivi delle reti impiantistiche esistenti (cavi e condotte), anche interrato, presenti nelle pavimentazioni, nei cunicoli, negli scantinati, nei controsoffitti interferenti con le opere oggetto dell'appalto, al fine di verificare interferenze con le lavorazioni oggetto dell'appalto e concordare con la Direzione Lavori la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.

Gli eventuali allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti nei termini che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dall'interruzione accidentale delle reti impiantistiche esistenti provocata dalle lavorazioni oggetto del presente appalto.

37.25 Utilizzabilità delle aree di cantiere

Il rispetto totale delle disposizioni impartitegli dalla D.L. in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti

l'utilizzabilità delle aree di lavoro, in relazione alle esigenze della Committente ed alla contemporanea attività di esecutori terzi.

37.26 Prove

Tutte le prove previste ed elencate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o richieste dalla D.L., comprese le prove di carico per collaudi statici e quanto altro sarà indicato dalla D.L. al fine di garantire la qualità e la buona esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto.

37.27 Progettazioni e calcolazioni

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse senza alcuna alterazione e/o modifica di quanto previsto in progetto esecutivo d'appalto.

Tale progettazione costruttiva dovrà avere l'approvazione della D.L.. L'Appaltatore prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere dovrà a sua cura e spese effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate o in fase di realizzazione.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare appropriata documentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione almeno 15 gg. prima di dare inizio alla lavorazione stessa. L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti. Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, permessi, certificazioni, ecc.

37.28 Protezione delle opere

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 25 e 26 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

37.29 Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere

Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo finale l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

37.30 Approvvigionamento dell'acqua per i lavori

L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori.

37.31 Acqua potabile

La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di potabilizzazione.

37.32 Ubicazione del cantiere

Le difficoltà che durante lo sviluppo programmato dei lavori potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del traffico stradale.

37.33 Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree del cantiere e di deposito, compreso ogni eventuale onere di discarica, su richiesta del Direttore Lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.

37.34 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali

37.34.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.

L'Appaltatore dovrà, anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

L'emissione della documentazione di cui all'art. 74.41 del presente capitolato.

37.34.2 Piano delle misure per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore in fase di progettazione allegato al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del D.Leg.vo, 9 aprile 2008, n. 81) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Committente, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi degli artt. 18 e 19 del predetto D.Leg.vo 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

La Committente si riserva di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non si attenga a quanto stabilito dal Coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

37.35 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

Sottomissione alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza all'esecuzione dei lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del concreto inizio dei lavori, di tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Sottomissione alla Committente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto di tutta la documentazione necessaria per la richiesta del DURC, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

Sottomissione alla committente prima del pagamento di ogni S.A.L. delle copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativa al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori. Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte della Committente la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento lavori. La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

37.36 Retribuzioni dei dipendenti

Applicazione integrale nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al art. 63, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

37.37 Divieto di cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi" e quanto in materia disposto dalle legge n. 55 del 19.03.90.

37.38 Rapporto solidale committente appaltatore -

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- codice civile artt. 1655 – 1677;
- D.lgs. n. 276/2003, art. 29, modificato dal D.Lgs. N. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
- Decreto legge n. 223/2006, art. 35 punti 28 – 35 (Decreto Bersani).

E considerato che il Committente risponde in solido con l'Appaltatore in merito al:

- a) Pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i
- b) pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo n. 276/2003 s. m. i., ed art. 35 punti 28 – 35, Decreto legge n. 223/2006.
- c) Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art. 35 punti 28 – 35, Decreto Legge n. 223/2006.

Si conviene che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente all'Appaltatore alle normali scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti, da consegnare al Committente, che restano quale onere esclusivo a carico dell'appaltatore:

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola;
2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione mediante presentazione di fotocopia del cedolino paga firmato dal singolo lavoratore; sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti;

4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24;
5. regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile.

La documentazione sopra indicata, dovrà essere fornita in copia dall'Appaltatore al Committente alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL. In assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onerosità dell'appalto, il committente, ai sensi dell'art. 35 D.L. n. 223/2006, è autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dall'appaltatore inadempiente nei confronti del Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale il Committente, a insindacabile giudizio può procedere con la risoluzione del contratto.

37.39 Responsabilità dell'appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti è di diretta responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà comunque presentare in copia tale documentazione al Committente prima del pagamento del corrispettivo alle normali scadenze contrattuali.

37.40 Fotografie

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, in due copie formato cm.18x24, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione d'ogni stato d'avanzamento, e dimostrazione del progredire dei lavori nella frequenza richiesta dalla D.L.

La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Appaltatore.

37.41 Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza, tasse

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento dei concessioni, permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite purché rispondenti al progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate, ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasposto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile del pagamento di:

- a) Tutte le tasse, tributi e diritti gravanti sull'Appaltatore in conseguenza dei lavori affidati e comunque dovute.
- b) Tutte le tasse ed oneri sociali imposti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro o norme sindacali inerenti o commisurati al compenso (salario, stipendio o altro) corrisposto ai propri dipendenti per le prestazioni di cui al presente Appalto, comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le tasse e contributi per le assicurazioni sociali, pensioni, vitalizi ed assicurazioni contro l'invalidità e gli infortuni sul lavoro.
- c) Tutte le imposte ascrivibili all'Appaltatore per legge, tra le quali imposta sul valore aggiunto, tassa di bollo, dazi di dogana, ecc.

L'Appaltatore solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento di tali tasse e contributi, nonché dalle penali ed interessi su di essi gravanti per mora o errate informazioni.

L'Appaltatore provvederà a pagare od estinguere ogni obbligazione dei propri dipendenti o pretese di altri creditori per crediti o qualsiasi altro diritto.

37.42 Pulizia delle opere in corso

37.42.1 Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative.

37.42.2 Materiali provenienti dalle demolizioni e scarifiche

Consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla D.L./Committenza ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri anche connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'espletamento di tale attività prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti.

I materiali qualificabili quali residui di lavorazioni precedentemente effettuate, costituenti rifiuti, dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.

37.43 Ricevimento, sistemazione, collocazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico con onere anche della costruzione delle necessarie opere provvisorie, sistemazione degli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'Appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dalla Committente.

37.44 Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

In particolare dovrà essere sempre resa disponibile alla Direzione Lavori la lista del materiale presente, il relativo stato di conservazione, associandone tipologia e codice identificativo con l'allocazione prevista nella fornitura.

37.45 Uso anticipato delle opere

Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Committente si riserva di procedere, previa redazione di un Verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

37.46 Sgombero del cantiere

Lo sgombero, entro 7 giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

37.47 Pulizia finale

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere oggetto del presente appalto in ogni loro parte, delle strade, e degli spazi utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni.

Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e rete di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazione e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori alla Committente.

37.48 Imposta sul valore aggiunto

I corrispettivi contrattuali non sono soggetti ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1.6 previsto dal D.P.R. 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

37.49 Imposte di registro, tassa di bollo, ecc.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute dalla Committente tanto se esistenti al momento della stipulazione del Contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente.

37.50 Permessi di accesso

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che l'Appaltatore intenderà utilizzare all'interno dell'area oggetto di intervento devono essere richiesti con congruo anticipo alla Committente.

Tutto il personale che dovrà accedere alle aree di cantiere dovrà essere autorizzato.

Si sottolinea che il citato rilascio PASS è ad esclusivo carico dell'appaltatore senza che questo abbia nulla a che pretendere come oneri aggiuntivi per eventuali ritardi e/o rallentamenti dovuti alla emissione dei permessi stessi.

37.51 Distintivi di riconoscimento / tesserini di riconoscimento)

Curare che, il proprio personale, e quello degli eventuali subappaltatori porti in modo visibile distintivi di riconoscimento forniti dalla Committente.

Inoltre tutti i partecipanti ai lavori, personale dell'Appaltatore e/o subappaltatori etc. dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge n. 248/06 di conversione del Decreto Bersani con l'art. 36.bis comma 3 esposto in modo visibile e contenente fotografia, generalità del dipendente e del datore di lavoro oltre a tutti i dati richiesti dalla legge.

37.52 Piano delle committenze

In relazione a quanto prevede la normativa vigente in materia, produrre entro 20 giorni dalla data di consegna lavori, il piano delle Committenze inerente l'intero periodo dei lavori indicando: i possibili fornitori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

Successivamente tale piano delle Committenze dovrà essere aggiornato mensilmente.

La mancata presentazione e/o aggiornamento del piano di Committenza nei termini di cui sopra potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

E' facoltà del Committente far visita, prima e durante l'esecuzione dei lavori ai fornitori indicati nel piano, onde constatare le informazioni ivi contenute e lo stato di avanzamento della fornitura.

37.53 Piano di qualità

Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi), la verifica ed il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto.

Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dalla Direzione Lavori.

37.54 Impianti - normativa, prescrizioni e documentazione

37.54.1 Normativa di riferimento

Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore che, oltre a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale, dovranno essere rispettate tutte le leggi e i regolamenti vigenti in merito.

- Tutte le leggi e regolamenti vigenti relative alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della mano d'opera;

L'applicazione delle disposizioni sarà riferita alla tipologia ed alla destinazione di utilizzazione delle opere.

La rispondenza degli impianti alle norme sopraccitate deve essere intesa nel modo più restrittivo. Nel senso cioè che non solo l'installazione sarà adeguata a quanto stabilito da suddetti criteri, ma sarà richiesta un'analoga corrispondenza anche da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegate nel presente capitolato.

Per tutto quanto non sia esplicitamente disciplinato nel contratto e nel presente capitolato, la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette all'osservanza di tutte le normative vigenti.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza delle Leggi vigenti di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma dell'art. 1341 le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni i Legge e/o regolamenti e/o nel presente Capitolato e relativi allegati.

L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che il Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati negli importi a "misura" o "a corpo".

37.55 Caratteristiche tecniche delle opere

Le caratteristiche tecniche di tutte le opere e dei materiali impiegati sono riportate negli elaborati di progetto (Specifiche Tecniche e disegni) che fanno parte integrante del Capitolato Speciale.

37.56 Qualità dei materiali, campionature

Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché su motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e, quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento del prezzo di contratto.

La Direzione Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. Di alcuni tipi di materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Committente per la preventiva autorizzazione all'impiego e installazione: i campioni accettati saranno depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo.

L'onere della campionatura è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'accettazione della campionatura ha comunque carattere provvisorio, mentre la accettazione definitiva verrà solo all'atto del collaudo definitivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio e con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e le modifiche che venissero ordinate dal Collaudatore.

37.57 Verifiche preliminari – collaudi

Tutte le opere realizzate saranno soggette a collaudo tecnico amministrativo per verificare:

- la consistenza delle forniture;
- la corretta esecuzione;
- lo stato di funzionamento dell'opera nel suo complesso.

In particolare l'Appaltatore dovrà consegnare certificati rilasciati dai Laboratori Ufficiali e/o ditte specializzate che comprovino la qualità e le caratteristiche finali dell'opera realizzata.

In sede di collaudo dovrà essere presentata tutta la documentazione comprovante l'espletamento delle eventuali pratiche autorizzative di competenza ASL, VV.F, ENEL, ISPESL ed eventuali denunce strutturali al Comune e di altri enti complete dei certificati di approvazione.

37.58 Altre soggezioni a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà porre ogni cura ed attenzione al fine di evitare che per fatto suo vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione del traffico aereo richiedendo all'occorrenza la collaborazione dei tecnici della Committente.

Al termine di ogni fase lavorativa e comunque prima dell'apertura al pubblico delle opere oggetto dell'intervento, l'Appaltatore dovrà consegnare l'area sottoposta agli interventi completa in tutte le sue parti e tale da poter essere aperta in condizioni di sicurezza.

37.59 Rinvenimenti di oggetti

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna; art. 35 del DM 145/2000.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale e all'art. 17.77 del presente capitolato.

37.60 Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 166 del DPR 207/2010.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR n. 207/2010.

37.61 Scritture di cantiere

L'obbligo alla tenuta delle seguenti scritture:

1 Libro giornale, nel quale verranno registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le condizioni meteorologiche, il numero degli operai presenti e le ore lavorative, il numero e il tipo dei mezzi d'opera, le fasi di avanzamento dei lavori, le opere eseguite nella giornata, le date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, lo stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre ditte, le indicazioni delle giornate considerate lavorative a tutti gli effetti e quelle non lavorate per cause di forza maggiore, le condizioni del tempo e le temperature minime e massime
- le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni del Direttore di cantiere;
- quant'altro stabilito dalle normative di legge;

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal Direttore dei Lavori.

Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto in ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale durante il corso dei lavori resterà in consegna al Direttore dei Lavori, la copia sarà consegnata al Direttore di cantiere. Artt. 180 comma 2 e 182 comma 1 DPR 207/2010.

2 Libro dei rilievi e della contabilità dei rilievi Libro dei rilievi e della contabilità dei lavori solo quando necessario per varianti richiamate all'art. 9, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.

Tale libro, aggiornato a cura del Direttore di cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori o suoi incaricati.

Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna della parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

3 Bollettario delle economie, Bollettario delle economie, solo quando necessarie per varianti richiamate all'art. 9, in duplice copia a ricalco.

L'originale sarà compilato e custodito a cura del Direttore di cantiere, che lo sottoporrà giornalmente al visto del Direttore dei Lavori e suoi collaboratori autorizzati; all'atto della firma, una copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori o ai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contabilità si fa riferimento alla normativa vigente

37.62 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore per la installazione degli impianti elettrici

L'Impresa Appaltatrice per l'installazione degli impianti elettrici ha l'obbligo di provvedere al compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, pertanto ad essa compete:

1. la formazione del cantiere con le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
2. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori;
3. approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
4. segnalare alla D.L. un Responsabile Tecnico che assuma la "Direzione di cantiere";
5. la corresponsione ai propri dipendenti delle dovute retribuzioni, la perfetta osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro e di tutte le norme derivanti dalle Leggi e Decreti in vigore;
6. adottare quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti al fine di prevenire ed evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere od a terzi;
7. provvedere all'Assicurazione con responsabilità civile per danni causati anche a terze persone o a cose di terzi;

8. la sorveglianza e la responsabilità totale di custodia di tutti i materiali, attrezzature ed opere eseguite fino alla consegna degli impianti, perfettamente funzionanti, a lavori finiti;
9. la mano d'opera, l'assistenza tecnica e gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari;
10. provvedere alla fedele esecuzione del progetto integrato dalle prescrizioni tecniche del Direttore Lavori, in modo che l'opera risulti conforme al contratto ed a perfetta regola d'arte;
11. richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto risulti omesso o discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione lavori; la mancanza di disposizioni non può dar adito all'Appaltatore di sospendere i lavori o richiedere compensi particolari, in quanto l'Appaltatore stesso è tenuto a richiedere per tempo le informazioni relative a quanto eventualmente gli mancasse;
12. i disegni esecutivi in triplice copia, degli impianti realizzati, in formato cartaceo e supporto informatico, con indicate pertanto tutte le eventuali modifiche e varianti effettuate in corso d'opera rispetto al progetto, comprensivamente degli schemi elettrici di potenza e funzionali dei quadri elettrici forniti ed installati;
13. la fornitura e posa in opera, di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia eseguito l'installazione;
14. provvedere alla riparazione dei guasti e disfunzioni, fino alla consegna dell'impianto sia per quanto riguarda i materiali che la mano d'opera ed i trasporti;
15. la garanzia degli impianti, la quale oltre ad essere relativa alle condizioni tecniche comprende la durata dei materiali, che dovranno essere esenti da qualsiasi difetto;
16. le prove che la D.L., in caso di contestazione, faccia eseguire presso Istituti da essa incaricati su materiali impiegati o negli impianti;
17. l'addestramento del personale della Committente per l'esercizio degli impianti, dopo aver consegnato i disegni e le istruzioni di funzionamento che dovranno essere raccolte in un manuale contenente inoltre l'indicazione di tutte le operazioni necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti al fine di poterne assumere responsabilmente la garanzia di cui al precedente p. 15;
18. l'assistenza alla denuncia dell'impianto di messa a terra;
19. l'assistenza al collaudo sia in corso d'opera che finale fornendo le prestazioni d'opera, le attrezzature e gli strumenti necessari al Collaudatore per l'esecuzione delle prove e verifiche che lo stesso riterrà di effettuare;
20. la gestione, a propria cura e spese, degli impianti fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e di conseguente consegna degli impianti stessi;
21. tutte le spese di Contratto e di bollo inerenti e conseguenti all'Appalto senza diritto ad alcuna rivalsa;
22. la fornitura e l'installazione a propria cura e spese di un cartellone della dimensione di mt. 2.50x1.80 con la dicitura che sarà indicata dalla D.L. (se richiesto);
23. la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non più utilizzabile esistente in cantiere;
24. la consegna della dichiarazione di conformità (Legge 37/08) in 4 copie completa di tutte le documentazioni obbligatorie e di relazione sulla tipologia dei materiali installati;
25. si richiama l'attenzione al fatto che i lavori in oggetto avverranno parzialmente in aree di attività già insediata occupati dal personale della Società; l'Impresa dovrà prendere quindi tutte le precauzioni necessarie affinché non avvengano in alcun modo interferenze con l'attività in corso, anche agli effetti antinfortunistici.

37.63 Obblighi ed oneri ulteriori a carico dell'appaltatore per la installazione degli impianti meccanici

Si intendono a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nei singoli prezzi unitari del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti:

- A) Documentazione tecnica
- a.1) Stesura disegni costruttivi di cantiere completi di disegni di montaggio delle varie apparecchiature, di tutti i particolari costruttivi e quant'altro richiesto e disegni quotati delle centrali comprendenti piante e sezioni in scala 1:10 o 1:20; in quattro copie.
- a.2) Esecuzione dei calcoli, dimensionamenti e dei disegni quotati (piante e schemi) di tutti gli impianti elettrici.
- a.3) Fornitura, a lavori ultimati, di cinque copie di tutti i disegni aggiornati, compresi i particolari costruttivi; una copia su dischetto in file formato DWG, una copia su carta lucida dei disegni di cui sopra. Si avrà particolare cura nel presentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista, colonne, tubazioni, ecc. al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione.
- a.4) Presentazione di studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;
- a.5) Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste.
- a.6) Fornitura di un giornale dei lavori sul quale verranno scritte tutte le decisioni prese in occasione di ogni sopralluogo in cantiere ed il normale avanzamento dei lavori.
- a.7) Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse.
- a.8) Rilascio di una "dichiarazione di conformità", in ottemperanza alla Legge vigente, attestante che tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.
- a.9) Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante.
- B) Esecuzione Lavori
- b.1) Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, trasporto, imposte ecc.
- b.2) Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo.
- b.3) Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso.
- b.4) Approntamento e posa in opera di efficaci recinzioni e segnalazioni e quant'altro occorra per l'incolumità delle persone e protezione delle cose.
- b.5) Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui.
- b.6) La fornitura, l'installazione e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
- b.7) Approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi ecc.
- b.8) Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (autogru, escavatori, ecc.) con quelle che già operano nel cantiere.
- C) Tarature, prove e collaudi
- c.1) Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte degli impianti, per tutto il tempo occorrente e fino a collaudo positivo.
- c.2) La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.
- c.3) Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire.

- c.4) Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsto dal presente Capitolato. La Ditta dovrà informare per iscritto la D.L., con almeno 10 giorni in anticipo su quando l'impianto sarà predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento.
- c.5) Spese per i collaudi provvisori e definitivi.

ART.38 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle condizioni stabilite nel suddetto art. 35 comma 18 D.Lgs n. 50/2016.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo della restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tal caso sulle somme restituite spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

ART.39 – ELENCO PREZZI

Il prezzario di riferimento è quello della Regione Calabria per l'anno 2013. Nei prezzi si ritengono comprese tutte le spese per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per tutte le assicurazioni RTC, le spese per forniture di attrezzi e di utensili di ogni genere e materiali di consumo, nonché ogni corrispettivo per tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel presente CSA e nella normativa vigente. Nei prezzi dei noli, dei materiali e delle opere composte s'intende compreso ogni compenso per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, ogni compenso per ponti di servizio, puntellature, ripari, armature, depositi di materiali, trasporto, collocamento, e consegna dei medesimi in qualunque punto ove se ne richieda l'impegno per consumo di attrezzi, mezzi di trasporto, imposte e quanto altro possa occorrere alla totale e perfetta esecuzione dei lavori.

ART.40 – ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini di servizio della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.

ART.41 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.
7. A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo finale.
8. L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo

ART.42 – RISERVE

Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dal art. 190 e 191 del D.P.R. n.207/2010 e dal codice D.Lgs. n. 50/2016.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopra citata.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art.191 del citato D.P.R. n.207/2010, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART.43 – ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si applicano gli articoli ancora in vigore ed applicabili del DPR n. 207/2010 e il Codice D.Lgs n. 50/2016.

Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

ART.44 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART.45 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni ritenuti idonei dalla direzione lavori devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica la normativa vigente.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali ai fini di cui all'articolo 30 e 31.

ART.46 – UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART.47 – CUSTODIA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MESSI D'OPERA

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opere. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.

ART.48 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello fornito dalla stazione appaltante.

ART.49 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 116 del codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART.50 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente, si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto o azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa amdataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 art. 48 del D.Lgs n. 50/2016

ART.51 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia; a tal fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART.52 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART.53 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi finanziari) ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente commessa ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

ART.54 – FORO COMPETENTE

Ai fini della definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda Ospedaliera e l'Appaltatore l'unico Foro Competente è quello di Reggio Calabria.